

COMUNE DI AMALFI

Settore Partecipazione, Sport e Tempo Libero

*** Proposta di**

“Regolamento di funzionamento delle Consulte tematiche”

*.licenziata dalla Conferenza dei Capigruppo in data 1 luglio 2013

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Amalfi informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione dei cittadini e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.

A tal fine, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, sono istituite le Consulte.

Art. 2 – La Consulta

La Consulta è l'organismo che riunisce, per singoli oggetti o singole materie, rappresentanti di realtà sociali, culturali, economiche, di zona e di settore in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse comunale.

Art. 3 – Composizione della Consulta

La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta Comunale ed è composta da un minimo di 6 membri così determinati:

1. Sindaco o Assessore o Consigliere delegato con funzioni di Presidente;
2. Un rappresentante per ogni Associazione operante nel campo della Consulta. Per le Associazioni è richiesta l'iscrizione all'Albo Comunale. A tale scopo la documentazione associativa dovrà essere aggiornata in caso di variazioni statutarie e di rappresentanza.

La Giunta può decidere l'integrazione dei componenti della Consulta con rappresentanti di soggetti diversi riconosciuti ed operanti sul territorio di Amalfi, nel numero massimo di tre, di cui uno tra i nominativi indicati dalla minoranza.

Tutti i componenti partecipano alla Consulta con diritto di voto ad eccezione del Sindaco o Assessore o Consigliere delegato che, pur presiedendo la Consulta, non hanno diritto di voto.

Possono, inoltre, partecipare ai lavori della Consulta o di singole sedute della stessa, senza diritto di voto, su invito del Presidente, persone di particolare competenza professionale od esperienziale, in grado di apportare un contributo qualificato alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Le Associazioni di recente costituzione non ancora iscritte all'Albo, possono partecipare alle sedute della Consulta su autorizzazione del Presidente e senza diritto di voto.

La Consulta entra in carica all'atto della nomina da parte della Giunta Comunale e resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

I componenti della Consulta decadono dalla carica per assenza ingiustificata a due (2) sedute consecutive, nonché per dimissioni. In tali casi la Giunta Comunale dichiara la decadenza e procede, ove sia necessario per ripristinare la composizione minima, alla sostituzione con modalità analoghe a quelle utilizzate per la nomina. La funzione di componente della Consulta è totalmente gratuita.

Art. 4 – Competenze

La Consulta svolge una funzione propositiva su tutti i programmi dell'Amministrazione comunale riguardanti il proprio settore di attività.

Compito della Consulta, nell'ambito delle materie assegnate, è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della formulazione di pareri al fine di supportare gli Organi Istituzionali nell'assunzione di decisioni adeguate e coerenti con le esigenze della comunità.

Essa può svolgere, in ambito esclusivamente comunale, le seguenti attività:

1. verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dal Comune;
2. affrontare attraverso un'azione promozionale di ricerca, studio e documentazione i problemi inerenti la materia oggetto di intervento;
3. formulare segnalazioni, pareri e proposte agli organi comunali in ordine all'adozione di provvedimenti ed iniziative specifiche;
4. favorire e promuovere incontri formativi e di sensibilizzazione rivolti a tutti o a specifici target di cittadini.

Art. 5 – Funzionamento

Sono organismi della Consulta:

- l'Assemblea dei componenti
- il Presidente
- il Segretario eletto, a maggioranza assoluta, tra i membri della Consulta nella prima seduta.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide solo se è presente almeno la maggioranza dei componenti di diritto. Si tengono almeno tre volte l'anno e si svolgono nei locali messi a disposizione dal Comune.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente ha il compito di presiedere le riunioni, di convocarle con preavviso di almeno cinque giorni indicandone l'ordine del giorno, di assicurare il buon andamento dei lavori nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali vigenti.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta e motivata, rivolta al Presidente, da almeno un terzo dei componenti assegnati.

In caso di assenza giustificata del Presidente il Segretario assume le funzioni di Presidente.

Il Segretario tiene i verbali delle riunioni, mantiene i rapporti con i membri della Consulta, coordina l'attività, supporta il Presidente.

Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, una volta letto e approvato a maggioranza è trasmesso al Sindaco a cura dello stesso Segretario.

I componenti della Consulta che siano portatori di interessi economici personali con riferimento alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dalla seduta. Di tale astensione dovrà essere dato atto nel verbale della riunione.

Tutti gli atti amministrativi (convocazioni, verbali delle sedute, ecc.) della Consulta dovranno essere pubblicati all'Albo pretorio on-line e sul sito del Comune.

Art. 6 – Accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale

Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, la Consulta ha diritto di accesso agli atti amministrativi, strettamente inerenti alle materie trattate e di competenza della Consulta, con esenzione delle spese eventualmente dovute.

Art. 7 – Supporto tecnico-organizzativo

Il servizio di supporto tecnico-organizzativo alle funzioni della Consulta è svolto dall'ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della Consulta.

Art. 8 – Cessazione della Consulta

La Consulta può cessare la sua attività sciolta a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, nei seguenti casi:

- impossibilità di costituire la composizione minima;
- per decisione della stessa Consulta, ove si ritenga esaurito lo scopo per la quale è stata istituita.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale.